



Agenzia delle Entrate

UFFICIO RELAZIONI ESTERNE

Comunicato Stampa del 21/06/2005

Oggetto:

Chiarimenti interpretativi e novità sugli studi di settore: la circolare 32

Testo:

L'Agenzia delle Entrate ha emanato oggi la circolare 32 che introduce importanti novità e scelte interpretative nell'utilizzo degli studi di settore.

La prima modifica riguarda gli studi "monitorati" (professionisti e settori tessile, abbigliamento e calzaturiero che attraversano un periodo di crisi) approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2004 sulla base del decreto dello scorso 24 marzo, e finalizzati all'acquisizione di ulteriori informazioni necessarie per la definitiva approvazione degli studi stessi, ma non utilizzabili nell'attività di accertamento.

Nella circolare si precisa che, a richiesta dei contribuenti dei tre settori, se dovessero verificarsi casi di anticipazione nel tempo dello stato di crisi, le risultanze dello studio "monitorato" potranno costituire concreto contributo alla stima dei ricavi, anche per annualità precedenti al 2004.

Per quanto riguarda invece i professionisti, in analogia con quanto chiarito per gli studi "sperimentali" (circolare n. 58/E del 27 giugno 2002), le risultanze degli studi di settore sottoposti a monitoraggio potranno essere fatte valere in fase di contraddittorio, per documentare eventuali scostamenti tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quello presunto in base ai parametri, con le stesse modalità indicate nella circolare n. 25/E del 14 marzo 2001.

Un'altra novità si riferisce all'apporto di lavoro da parte del personale non dipendente, per quanto riguarda gli studi in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2004: vengono infatti forniti ulteriori chiarimenti sui criteri da utilizzare per la corretta indicazione della percentuale di apporto e sono state fornite agli uffici dell'Amministrazione fiscale adeguate direttive in proposito. In particolare, viene precisato che la percentuale di apporto di lavoro da indicare deve essere correlata oltre al tempo impiegato anche a quanto attestato dal collaboratore dell'impresa familiare, il quale deve aver prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa stessa.

Altra modifica interessa poi l'ulteriore attività accertatrice che la Finanziaria 2005 - modificando l'articolo 70 della legge 342/2000 - consente all'Agenzia delle Entrate per il medesimo periodo d'imposta. La circolare precisa infatti che le modifiche legislative si applicano pure agli accertamenti notificati dopo l'approvazione della Finanziaria, anche se riguardano periodi d'imposta precedenti il 2005.

Per quanto riguarda la maggiorazione del 3 per cento per l'adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi (derivanti da "Gerico - Annotazione separata"), la circolare prevede che avverrà senza l'applicazione della maggiorazione quando, fra i diversi studi, almeno uno sia stato oggetto di evoluzione per il periodo d'imposta 2004.

L'ultima novità di rilievo, infine, riguarda l'irrilevanza dell'obbligo di trasmissione della notizia di reato (articolo 331 Codice Procedura penale): la circolare chiarisce che l'articolo 10 della legge n. 146/1998 (modificato dal comma 409 della legge 311/2004), entrato in vigore dal 1 gennaio 2005, è applicabile anche ai periodi d'imposta precedenti, per evitare un trattamento penalizzante ai contribuenti che si sono adeguati spontaneamente in dichiarazione, rispetto a coloro che, non essendosi adeguati, sono stati oggetto di accertamento.